

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 GIUGNO 2012

(proposta dalla G.C. 8 maggio 2012)

Sessione del Bilancio Preventivo

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco Piero FASSINO, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	D'AMICO Angelo	MORETTI Gabriele
ALUNNO Guido Maria	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
AMBROGIO Paola	GENISIO Domenica	NOMIS Fosca
APPENDINO Chiara	GRECO LUCCHINA Paolo	PAOLINO Michele
BERTHIER Ferdinando	GRIMALDI Marco	PORCINO Giovanni
BERTOLA Vittorio	LEVI Marta	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LEVI-MONTALCINI Piera	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LIARDO Enzo	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	LO RUSSO Stefano	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MANGONE Domenico	VENTURA Giovanni
COPPOLA Michele	MARRONE Maurizio	VIALE Silvio
CURTO Michele		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: MUSY Alberto - RATTAZZI Giulio Cesare.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE PARZIALI.

Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Le modifiche proposte al "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie", hanno il fine di precisare ed aggiornare alcuni aspetti dell'organizzazione del servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso e di fornire utili chiarimenti normativi.

Per una migliore comprensione viene allegato il testo dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione con evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).

All'articolo 5 (Domanda di autorizzazione), si aggiunge il seguente comma:

"6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il mancato ritiro nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i. (7).".

Tale modifica è motivata dall'esigenza di prevedere una specifica sanzione per il mancato ritiro dell'autorizzazione nei termini, necessariamente di entità ridotta rispetto a quella attualmente applicata ai casi di pubblicità abusiva.

Per introdurre una sanzione per il mancato ritiro dell'autorizzazione, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio, è necessario definire uno specifico precetto.

All'articolo 9 (Procedura autorizzatoria semplificata), comma 1, lettera b) e conseguentemente al comma 2, si sostituisce "sette giorni lavorativi" con "quindici giorni". L'estensione della validità dell'autorizzazione provvisoria e del conseguente termine per la presentazione della domanda di autorizzazione completa, in procedura semplificata, permette agli utenti di predisporre la documentazione necessaria con maggiore flessibilità e di far fronte agli eventuali imprevisti che potrebbero presentarsi. Tale estensione risponde ad una specifica richiesta avanzata dall'associazione di categoria degli insegnanti.

All'articolo 10 (Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati), comma 5, sostituire il terzo punto dell'elenco con il seguente:

"- il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine previsto dall'art. 5, comma 6, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 120 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata.". Il combinato disposto di tale modifica con quella proposta all'articolo 5 consente di differenziare la sanzione applicata in caso di mancato ritiro dell'autorizzazione da quella applicata in caso di abusivismo. La decadenza, infatti, si realizzerebbe dopo il decorso di ulteriori 60 giorni dal termine previsto per il ritiro. In tale lasso di tempo il Servizio Pubblicità potrà richiedere il sopralluogo della Polizia Municipale per la comminazione della sanzione

prevista per mancato ritiro dell'autorizzazione (di importo ridotto rispetto a quella prevista per l'abusivismo), nonché per sollecitarne il ritiro entro il termine decadenziale. La sanzione prevista per l'abusivismo verrebbe applicata ai casi di decadenza solo dopo il decorso di tale termine.

Inoltre si aggiunge il comma 5 bis "Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività l'autorizzazione decade in caso di chiusura dell'unità locale medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6". L'inserimento di tale comma è motivato dalla necessità di chiarire che l'autorizzazione perde efficacia al momento della cessazione dell'esercizio dell'attività per la quale era stata rilasciata.

All'articolo 17 (Criteri per la determinazione delle tariffe del canone), comma 1, lettera b) al termine del capoverso si aggiunge la seguente frase: "Alle strade eventualmente non ricomprese nel suddetto allegato è attribuita la classe 5". Si tratta di una norma di chiusura che, nelle more dell'assegnazione di una classe definitiva, riconosce alle strade di nuova istituzione la categoria viaria meno onerosa per il contribuente.

All'articolo 23 (Agevolazioni), comma 2, si elimina la locuzione "per un periodo superiore a 6 mesi". La modifica si rende opportuna per consentire agli operatori commerciali di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio anche nei casi in cui il ponteggio medesimo abbia durata inferiore a 6 mesi.

All'articolo 26 (Penalità per omesso, parziale e tardivo pagamento del canone), comma 1, dopo la parola "Inoltre:" i tre punti dell'elenco che stabilisce le penalità sono sostituiti dai seguenti:

- "- in caso di omesso o tardivo versamento del canone oltre i 30 giorni dalle scadenze previste dall'Intimazione al pagamento si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto;
- in caso di omesso o tardivo pagamento entro i 30 giorni dalle scadenze previste dall'Intimazione al pagamento si applica una penalità pari al 3% del canone dovuto;
- in caso di parziale versamento si applicano le medesime penalità sulla quota non versata."

Tale modifica chiarisce che le previste penalità vengono applicate solo a seguito dell'emissione dell'atto di Intimazione al Pagamento.

All'articolo 28 (Indennizzo e sanzione amministrativa pecuniaria per la pubblicità abusiva e difforme), comma 3, sostituire 1/4 con 1/3. La modifica si rende necessaria per uniformare la disciplina della procedura sanzionatoria a quanto previsto dall'articolo 1 Legge n. 220/2010, che ha disposto la variazione al rialzo delle riduzioni delle sanzioni per l'accertamento con adesione. Tale riduzione prevista passa da 1/4 ad 1/3 del minimo delle sanzioni applicabili. Per la medesima ragione si propone all'articolo 30 (Regolarizzazione mezzi pubblicitari), comma 4, di sostituire un quarto con un terzo.

Alla NOTA (7) (Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. sono così quantificate, in relazione al tipo di violazione commessa), si aggiunge il seguente punto:

"11. mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine previsto dall'art. 5, comma 6, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; p.m.r. entro 60 giorni: Euro 206,58.". La modifica si

rende necessaria per quantificare la sanzione prevista all'articolo 5, comma 6 del Regolamento in esame.

All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera B (Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari), lettera e) dopo "(preinsegne)" si aggiunge "e transenne pubblicitarie". Con tale modifica si intende estendere alle transenne pubblicitarie la tariffa applicata alle preinsegne, essendo entrambi classificati dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada come impianti pubblicitari di servizio.

All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera D (Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche, ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso), si sostituisce "il coefficiente moltiplicatore 2,00" con "il coefficiente moltiplicatore 1,60".

All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera E (Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio effettuata su aree private), si sostituisce "il coefficiente 1,25" con "il coefficiente 1,00".

Tale intervento determina una riduzione del 20% del canone per questa tipologia di impianti pubblicitari. Al riguardo va sottolineato come la perdurante crisi economica abbia inciso negativamente sull'andamento della pubblicità esterna. La contrazione del mercato, in misura superiore al 40% nell'ultimo triennio, ha causato la cessazione spontanea da parte delle ditte di pubblicità che li detenevano di un numero assai elevato di impianti pubblicitari di cartellonistica.

Solo nel corso dell'anno 2011 sono stati cessati più di 300 impianti, con conseguente diminuzione degli introiti per la Città, nonché pesanti ricadute occupazionali nei settori interessati. La proposta modifica dei coefficienti moltiplicatori, che comporta una riduzione del canone applicabile per gli impianti di cui trattasi, ha proprio l'obiettivo di incentivare il mercato della pubblicità esterna.

All'Allegato B (ELENCO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI DELLA CITTA' CON LA CLASSIFICAZIONE), si aggiungono all'elenco le seguenti strade/sedimi di nuova istituzione, con la relativa classificazione:

- 09757 Salita al CAI TORINO (2)
- 11099 Via CARANDO FRATELLI (2)
- 17754 Via CROSATO GIOVANNI BATTISTA (3)
- 18579 Strada DECIMA (5)
- 18876 Piazza DELPIANO DON FRANCO (2)
- 67265 Via FRAMMARTINO ANGELO (4)
- 25498 Piazza GIOVANNI PAOLO II (3)
- 28237 Via LANFRANCO LEOPOLDO (3)
- 29755 Piazzetta LONGO DON PIETRO (3)
- 34852 Piazzale MONTE DEI CAPPUCCINI (2)

50913 Via SCIREA GAETANO (5)

50967 Piazza SECRETO GUIDO (4)

56090 Corso TRATTATI DI ROMA (2)

La classificazione è stata definita sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 17, comma 1, lettera b) del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 43, lettera e), del Regolamento del Decentramento, il presente Regolamento è stato inviato, per l'acquisizione dei pareri a tutte le Circoscrizioni.

Ai sensi dell'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 8 maggio 2012 i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:

- le Circoscrizioni 3, 8 e 10 hanno espresso parere favorevole (all. 2-3-4 - nn.);
- non è pervenuto parere da parte delle Circoscrizioni 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 9.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 29 dicembre 2011, che proroga al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali per l'anno 2012;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, l'allegato testo modificato del Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (all. 1 - n.);
- 2) di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 lettera e) del Regolamento del Decentramento;
- 3) di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate il 1 gennaio 2012;
- 4) di dare atto che il presente Regolamento verrà inviato al Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..

ASSESSORE AL BILANCIO, AI TRIBUTI
AL PERSONALE ED AL PATRIMONIO

F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO PUBBLICITA'
F.to Vitrotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
Il Dirigente Delegato
F.to Tormoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Non partecipano alla votazione:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Scanderebech Federica

PRESENTI 36

VOTANTI 24

ASTENUTI 12:

Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Coppola Michele, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Tronzano Andrea

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Curto Michele, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Sbriglio Giuseppe, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

Articolo 5 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet della Città deve essere presentata al competente Ufficio comunale.

La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 21, comma 1, del presente regolamento, e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.

2. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dall'articolo 2 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente cui si fa rinvio. Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione edilizia, che dovrà essere allegata alla domanda.

Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.

3. L'Ufficio comunale competente entro 90 giorni dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.

4. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i..

6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il mancato ritiro nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. (7).

Articolo 9 - Procedura autorizzatoria semplificata

1. Per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti da collocarsi presso la sede dell'attività, in aree non soggette a vincolo paesaggistico-ambientale è prevista una procedura semplificata.

La procedura consta delle seguenti fasi:

- a) dichiarazione redatta su apposito modulo dell'Ufficio, con la quale si comunica il giorno in cui verrà effettuata l'installazione del/dei mezzi pubblicitari;
 - b) presentazione, entro quindici giorni dall'installazione di cui sopra, dell'istanza redatta secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del presente regolamento, su apposita modulistica, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico, attestante il rispetto delle norme del Piano Generale degli Impianti vigente;
 - c) rilascio autorizzazione temporanea valida per giorni 100, al fine di consentire il completamento dell'iter autorizzatorio;
 - d) avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento dei pareri tecnici di cui al precedente articolo 8;
 - e) predisposizione atto autorizzatorio o diniego. In quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione del/dei mezzi pubblicitari. In caso di inottemperanza viene disposta la rimozione d'Ufficio previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità abusiva;
 - f) il canone, se dovuto, è calcolato con decorrenza dal giorno di avvenuta installazione.
2. Il mancato rispetto del termine di quindici giorni di cui al punto b) del comma precedente, comporta la decadenza dalla possibilità di usufruire della procedura semplificata. Gli impianti già installati saranno considerati abusivi e verranno applicate le relative sanzioni.
3. E' possibile procedere con procedura semplificata anche in caso di impianti da collocarsi su frontespizi di edifici soggetti a vincolo monumentale acquisendo preventivamente il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio da allegare alla documentazione prevista al punto b).
4. La procedura semplificata può essere attivata unicamente tramite presentazione diretta della domanda presso l'Ufficio preposto con contestuale ritiro dell'autorizzazione temporanea.

Articolo 10 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purchè non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale. A corredo della domanda deve essere inoltre prodotta l'autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
4. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:
 - per parziale o omesso pagamento di una annualità;
 - in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.
5. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- collocamento e/o realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
- inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui al successivo articolo 12;
- mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine previsto dall'articolo 5, comma 6, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 120 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata.

5 bis. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività l'autorizzazione decade in caso di chiusura dell'unità locale medesima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.

6. Qualora necessario l'Ufficio può rilasciare il duplicato dell'atto di autorizzazione. Alla domanda in bollo per ottenere il duplicato deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. contenente la motivazione della richiesta di duplicato, la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi pubblicitari in opera e la loro conformità a quanto autorizzato.

Articolo 17 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. Le tariffe del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 446/1997 (6) sulla base dei seguenti elementi:
 - a) il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
 - b) per le insegne di esercizio la maggiore o minore importanza delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade cittadine vengono suddivise in cinque categorie. La classificazione delle vie, strade, piazze ed aree pubbliche in funzione degli elementi di cui sopra è stata recepita nell'allegato "B" del presente regolamento. Alle strade eventualmente non ricomprese nel suddetto allegato è attribuita la classe 5;
 - c) al fine di tenere conto del maggiore o minore impatto ambientale, dell'incidenza sull'arredo urbano degli specifici mezzi pubblicitari, nonché della collocazione degli stessi su bene pubblico o privato, sono predeterminati coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria. Le tipologie di impianti che sono soggetti all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento sono indicati nell'allegato A del presente regolamento;
 - d) per la definizione oggettiva dei singoli mezzi pubblicitari e per le loro caratteristiche generali e specifiche sono recepite le norme contenute nell'articolo 47 e seguenti del D.P.R. 495/1992 nonché quelle previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente;
 - e) l'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.

Articolo 23 - Agevolazioni

1. Sulla base degli indirizzi annualmente dettati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:
 - a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di

- pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a 6 mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
- b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità all'area preclusa.
2. Qualora le insegne d'esercizio siano occultate da ponteggi o strutture similari, è data facoltà, previa autorizzazione, di collocare pubblicità provvisoria esterna al ponteggio di superficie non superiore a quella in opera per il periodo interessato alla limitazione, con esenzione dal canone.
3. In caso di attività che rivestono carattere di pubblico interesse o utilità, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni al pagamento del canone purché sia salvaguardato l'equilibrio di bilancio.

Articolo 26 - Penalità per omesso, parziale e tardivo pagamento del canone

1. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno. Inoltre:
- in caso di omesso o tardivo versamento del canone oltre i 30 giorni dalle scadenze previste dall'intimazione al pagamento si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto;
 - in caso di omesso o tardivo pagamento entro i 30 giorni dalle scadenze previste dall'intimazione al pagamento si applica una penalità pari al 3% del canone dovuto;
 - in caso di parziale versamento si applicano le medesime penalità sulla quota non versata.

Articolo 28 - Indennizzo e sanzione amministrativa pecuniaria per la pubblicità abusiva e difforme

(omissis)

3. La sanzione amministrativa irrogata è ridotta nella misura di 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento.

(omissis)

Articolo 30 - Regolarizzazione mezzi pubblicitari

(omissis)

4. I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono seguire la procedura di cui al comma 1. Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta al canone ordinario ed in analogia a quanto previsto nel precedente comma 3, un'indennità ragguagliata all'ammontare della sanzione ridotta ad un terzo.

(omissis)

NOTE

(omissis)

- (7) Le sanzioni comminate ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. sono così quantificate,

in relazione al tipo di violazione commessa:

1. collocazione di mezzo pubblicitario o effettuazione di altra iniziativa pubblicitaria (eccetto volantinaggio) in assenza di autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 500,00;
2. collocazione di mezzo pubblicitario od effettuazione di altra iniziativa pubblicitaria precedente ad autorizzazione, in presenza di domanda volta all'ottenimento della stessa: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 420,00;
3. effettuazione di volantinaggio in assenza di autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 350,00;
4. omessa esibizione dell'autorizzazione o mancata restituzione quando richiesta: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 250,00;
5. mezzo pubblicitario o altra iniziativa pubblicitaria non conforme a quanto previsto dall'autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 350,00;
6. omessa voltura dell'autorizzazione: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 420,00;
7. inosservanza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione ad installare mezzi pubblicità: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 250,00;
8. omessa rimozione del mezzo pubblicitario a seguito di denuncia di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 500,00;
9. omessa applicazione del contrassegno su impianti per affissioni o cartelli, contrassegno di dimensioni non conformi, contrassegno mancante di uno o più dati previsti, omessa sostituzione del contrassegno a seguito di rinnovo dell'autorizzazione o variazione dei dati su di esso riportati: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 250,00;
10. inosservanza delle norme di carattere generale relative alla collocazione dei mezzi pubblicitari ed alle altre iniziative pubblicitarie: da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 420,00;
11. mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine previsto dall'articolo 5, comma 6, da Euro 206,58 ad Euro 1.549,37; pagamento in misura ridotta entro 60 giorni: Euro 206,58.

ALLEGATO "A" DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

(omissis)

B - Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari

(omissis)

- e) mezzi pubblicitari definiti modulari (preinsegne) e transenne pubblicitarie: alla tariffa ordinaria, con le maggiorazioni previste, si applica l'ulteriore coefficiente moltiplicatore 2,00.

(omissis)

D - Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento allo stesso

Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente moltiplicatore 1,60.

Questa maggiorazione non si applica alla pubblicità su veicoli ed alle forme pubblicitarie di cui alla precedente lettera C, punti 3 - 4 - 5.

E - Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio effettuata su aree private

Alla tariffa ordinaria si applica il coefficiente 1,00.

ALLEGATO "B" ELENCO DELLE STRADE E DEGLI ALTRI SEDIMI DELLA CITTA' CON LA CLASSIFICAZIONE

COD.VIA	DENOMINAZIONE DELLA VIA	CAT
(omissis)		
09746	CAGNI UMBERTO (VIALE)	01
09757	CAI TORINO (SALITA AL)	02
09768	CAIO MARIO (PIAZZALE)	03
(omissis)		
11088	CARAMAGNA (VIA)	04
11099	CARANDO FRATELLI (VIA)	02
11101	CARAVAGGIO (VIA)	05
(omissis)		
17743	CROCETTA (VICOLO)	02
17754	CROSATO GIOVANNI BATTISTA (VIA)	03
17765	CRUTO ALESSANDRO (VIA)	04
(omissis)		
18788	DE SONNAZ ETTORE (VIA)	02
18579	DECIMA (STRADA)	05
18843	DEGO (VIA)	02
(omissis)		
19284	DELLEANI LORENZO (VIA)	03
18876	DELPIANO DON FRANCO (PIAZZA)	02
19305	DEMARGHERITA FRANCESCO (VIA)	04
(omissis)		
22945	FRABOSA (VIA)	04
67265	FRAMMARTINO ANGELO (VIA)	04
22963	FRANCESE (STRADA DEL)	05
(omissis)		
25487	GIOVANNI DALLE BANDE NERE (PIAZZA)	03
25498	GIOVANNI PAOLO II (PIAZZA)	03
25502	GIOVANNI III (PIAZZA)	04
(omissis)		
28325	LANFRANCHI FRANCESCO (VIA)	02
28237	LANFRANCO LEOPOLDO (VIA)	03
28347	LANINO BERNARDINO (VIA)	03
(omissis)		
29744	LOMELLINA (VIA)	03
29755	LONGO DON PIETRO (PIAZZETTA)	03
29766	LORENZINI CARLO (VIA)	04
(omissis)		
34287	MONTE CUCCO (CORSO)	02
34852	MONTE DEI CAPPUCCINI (PIAZZALE)	02
34320	MONTE DI PIETA' (VIA)	01
(omissis)		
50904	SCIPIONE L'AFRICANO (PIAZZA)	03
50913	SCIREA GAETANO (VIA)	05

50922	SCLOPIS FEDERICO (CORSO)	03
	(omissis)	
50968	SEBASTOPOLI (CORSO) da corso Orbassano a via G. Reni dal 181 a fine e dal 190 a fine 03	
50967	SECRETO GUIDO (PIAZZA)	04
51022	SEGANTINI GIOVANNI (VIA)	05
	(omissis)	
56089	TRAPANI (CORSO)	02
56090	TRATTATI DI ROMA (CORSO)	02
56122	TRAVERSE (STRADA DELLE)	03

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
